

**partners**

Renato Meneghini - dott. commercialista

Luisa Moroso - consulente del lavoro

**associati**

Enrico Povolo - dott. commercialista

Marco Giaretta - dott. commercialista

Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 20 Novembre 2012

## **INFORMATIVA N. 5 - 2012: RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI**

Il D.L. n. 83/2012, c.d. "Decreto Crescita", ha modificato la disciplina in materia di responsabilità nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi.

### **IL PROFILO DELLA RESPONSABILITÀ**

Il profilo di responsabilità previsto da questa norma è molto pesante e grava sulle spalle di committente ed appaltatore in maniera differente. Vediamo il seguente schema tipo:

### **COMMITTENTE → APPALTATORE → SUBAPPALTATORE**

#### **L'APPALTATORE**

**La norma prevede che l'appaltatore sia RESPONSABILE IN SOLIDO con il subappaltatore (nei limiti del corrispettivo dovuto) per il versamento che il Subappaltatore deve fare di IVA e di Ritenute sui Dipendenti in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di Subappalto.**

Perciò, se l'appaltatore subappalta al subappaltatore lavori per 15.000 euro, e il subappaltatore non ha versato IVA e Ritenute sui Dipendenti (riferibili al contratto di subappalto) per 9.000 euro, allora l'appaltatore è chiamato a versare in solido con il subappaltatore una somma pari a 9.000 euro; se invece il debito non pagato dal subappaltatore fosse di 21.000 euro, l'appaltatore risponderebbe al massimo per 15.000, essendo questo il corrispettivo dovuto per il contratto (e dunque il limite massimo di responsabilità).

**Ciò significa che l'Agenzia delle Entrate, per il debito fiscale del subappaltatore, EMETTE DIRETTAMENTE DUE AVVISI DI ACCERTAMENTO: uno verso il subappaltatore e uno verso l'appaltatore.** Sarà poi compito di Equitalia, in caso di mancato pagamento, mettere in atto le procedure esecutive nei confronti del debitore più solvibile, solitamente l'appaltatore.

Nel caso in cui fosse l'appaltatore a pagare l'Avviso di Accertamento, avrebbe poi ovviamente diritto di rivalsa nei confronti del subappaltatore.

**L'appaltatore può evitare tale responsabilità in solido SOLO nel momento in cui si premunisce di una certificazione (o autocertificazione) emessa dal subappaltatore nella quale si statuisce che lo stesso ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge ed ha versato tutte le imposte relative a tale contratto.**

**Nel caso in cui il Subappaltatore non produca questa certificazione o autocertificazione, L'APPALTATORE PUÒ NON PAGARE IL CORRISPETTIVO AL SUBAPPALTATORE.**

**Nel caso in cui l'appaltatore paghi il subappaltatore in assenza di certificazione, oppure con una certificazione che rilevi irregolarità, allora scatta per l'appaltatore la solidarietà di cui sopra.**

## **IL COMMITTENTE**

Analoghi obblighi di controllo e di certificazione sono presenti nei confronti del Committente (impresa) nei confronti dell'appaltatore e di tutti i subappaltatori: il Committente dovrà farsi rilasciare la medesima certificazione (o autocertificazione) da parte dell'appaltatore e di tutti i subappaltatori, in assenza di certificazione o di certificazione che statuisca un pagamento incompleto, **dovrà** (non potrà come invece avviene per l'appaltatore verso il subappaltatore) non pagare l'appaltatore.

**Nel caso in cui lo paghi ugualmente, non sarà responsabile in solido come avviene per l'appaltatore nei confronti del subappaltatore, ma sarà tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa che potrà andare da 5.000 euro a 200.000 euro (!).**

La sanzione non potrà superare il valore massimo del contratto di appalto.

Come si nota, è una sanzione che può essere altissima ed è del tutto sproporzionata alle possibilità di controllo da parte del Committente.

**Pertanto l'Appaltatore dovrà presentare al Committente la certificazione sua e degli eventuali subappaltatori, altrimenti dovrà non pagare l'appaltatore.**

## **I CONFINI DI TALE RESPONSABILITÀ**

Le nuove norme si applicano ai contratti stipulati dal 12.08.2012, in relazione al versamento dei corrispettivi pattuiti effettuati a partire dal 11.10.2012.

**A chi si applica tale normativa?**

**Sicuramente la normativa si applica a tutti coloro che lavorano nell'EDILIZIA.**

**Ci sono però grandi DUBBI SUL CONFINE APPLICATIVO, con conseguente confusione; nell'ambiguità della norma la tesi prevalente (e anche la più prudentiale) è quella che tale normativa si applichi anche a:**

- 1 Contratti di appalto "endoaziendali" cioè situati all'interno dell'azienda appaltante o presso suoi cantieri; esempio: contratto di pulizi, ecc.**
- 2 Tutti i contratti di appalto genericamente, compresi, ad esempio, le lavorazioni esternalizzate presso terzi (terzisti).**

Al riguardo è importante chiarire alcuni punti:

A. **Sono esclusi dalla normativa i Professionisti e, ovviamente, i Privati e i Condomini.** Pertanto il Cittadino che in qualità di Committente appalta la costruzione della propria casa non è assoggettato alla presente normativa, che invece si applica a tutte le imprese, sia in forma di imprese individuali, sia in forma di società.

B. **Nell'accezione più estesa della norma, il campo di applicazione è molto vasto dato che il contratto di appalto è un contratto molto più frequente di quanto non si possa immaginare.**

Pertanto, sono esempi di contratti di appalto cui si applica la normativa suddetta:

- **Contratti relativi ad opere edili (costruzione, manutenzione, demolizione, tinteggiatura, ecc.);**
- **Contratti di installazione di impianti (elettrico, idraulico, allarme, ecc.);**
- **Contratti di pulizia;**
- **Contratti di manutenzione di impianti;**
- **Contratti di lavorazione (cosiddetti terzisti);**
- **Contratti di vigilanza;**
- **Contratti di trasporto merci;**
- **Contratti di servizio smaltimento rifiuti;**
- **Contratti di gestione della sicurezza sul lavoro con una impresa;**
- **Contratti di fornitura servizi con una società di elaborazione dati;**
- **ecc.**

### **LA CERTIFICAZIONE O AUTOCERTIFICAZIONE**

Il corretto adempimento agli obblighi fiscali potrà essere provato con la consegna al committente e/o all'appaltatore della relativa documentazione o, in alternativa, con:

- una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) resa direttamente dall'appaltatore o subappaltatore (vedasi allegato);
- un'asseverazione (certificazione) resa da un CAF Imprese o da un professionista abilitato (dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro).

Perciò, fino all'esibizione della predetta documentazione, il committente deve e l'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla propria controparte contrattuale salvo che, **prima del pagamento del corrispettivo**, abbiano acquisito la prova o l'attestazione del regolare adempimento degli obblighi fiscali delle loro controparti contrattuali di cui al punto precedente.

### **IL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (AUTOCERTIFICAZIONE)**

In merito alla dichiarazione sostitutiva l'Agenzia precisa che la stessa deve contenere:

1. l'indicazione del periodo di liquidazione dell'IVA relativa alle fatture emesse dall'appaltatore o subappaltatore con riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di appalto o subappalto. In particolare è necessario specificare se:
  - per le suddette operazioni è stato applicato il reverse charge o il regime "IVA per cassa";
  - la liquidazione IVA ha comportato un versamento d'imposta. In tal caso vanno riportati gli estremi del relativo mod. F24;

2. l'indicazione del periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale. In tal caso si riportano gli estremi dell'F24;
3. l'attestazione che i versamenti effettuati includono l'IVA e le ritenute riferibili al contratto di appalto o subappalto per il quale la dichiarazione è resa.

## **I GRAVI PROBLEMI APPLICATIVI ED INTERPRETATIVI DI QUESTA NORMATIVA**

**QUESTA NORMA**, che era già presente nell'ordinamento ma che ora è stata rispolverata in chiave fiscale, **SUSCITA GRANDISSIME PERPLESSITÀ** dato che "delega" a soggetti privati il controllo fiscale (che dovrebbe essere di sola prerogativa statale) "esternalizzandolo" ai committenti-appaltatori pena la responsabilità solidale.

**- È UNA NORMA DAI CONFINI NON CHIARI E POTENZIALMENTE ESTESISSIMI:** come già detto, ci sono dubbi notevoli su quali siano i soggetti e gli appalti che vi sono sottoposti.

**- È UNA NORMA ASSOLUTAMENTE NON CHIARA in vari aspetti applicativi:**

**a) non è chiaro come ci si debba comportare nei casi in cui l'appalto sia di durata periodica**, ad esempio annuale: in tal caso l'interpretazione più prudente impone al committente-appaltatore la necessità di farsi produrre certificazione o autocertificazione ogni qual volta deve pagare il proprio fornitore (dunque potenzialmente ogni mese), il che pone un incredibile onere burocratico a carico delle aziende.

**b) non è possibile distinguere l'iva e le ritenute relative ad un cantiere.**

ESEMPIO: un subappaltatore emette tre fatture in un mese, una per 70 al suo appaltatore, una per 100 per un contratto d'opera (escluso dalla normativa) e una per 30 per un contratto di noleggio di una sua attrezzatura (anch'esso escluso dalla normativa); totale fatture di vendita: 200; IVA al 21% pari a 42. Sostiene spese di acquisto merci per 75 relative ad entrambi i cantieri (appalto e opera) e una fattura di 45 da parte del suo commercialista; totale fatture di acquisto 120; IVA al 21% pari a 25,20.

IVA da pagare nel periodo:  $42 - 25,20 = 16,80$ .

Per motivi di liquidità il subappaltatore può pagare solo 12.

Può emettere così facendo la certificazione che ha pagato l'IVA sul subappalto?

O deve versare almeno 14,70 pari al 21% della fattura di subappalto di 70?

O deve necessariamente versare 16,80? Allo stato attuale non vi sono risposte.

**- È UNA NORMA MOLTO PERICOLOSA**, perché pone a carico del committente-appaltatore una responsabilità molto pesante in termini fiscali, demandando l'esclusione di tale responsabilità a dei meri adempimenti burocratici. Vista la potenziale enormità di adempimenti che la norma comporterebbe, il fatto che una certificazione "sfuggita" comporti la solidarietà fiscale pare una sanzione totalmente sproporzionata.

**- È UNA NORMA MOLTO PESANTE**, che creerà un boom burocratico di grande impatto sulle aziende; i fautori della norma, resisi verosimilmente conto delle difficoltà applicative e del problema burocratico, hanno "rimediato" al pasticcio con l'italianissimo escamotage dell'autocertificazione, e non è difficile immaginare un'inflazione di autocertificazioni.

**- È UNA NORMA CHE CREA SQUILIBRI DI POTERE ALL'INTERNO DEI CONTRATTI**, dato che la possibilità di poter non pagare il subappaltatore in caso di irregolarità nei versamenti, pone in una situazione di grande sbilanciamento il contratto, dando uno strapotere all'appaltatore, cosa questa che si presta a facili abusi.

**- È UNA NORMA CHE IMPEDISCE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO:** di fatto il ricorso da parte del subappaltatore al ravvedimento operoso per pagare l'iva e le ritenute in ritardo non sarà possibile, dato che in questa situazione il subappaltatore si assumerebbe il rischio di poter non essere pagato dall'appaltatore.

**- È UNA NORMA CHE CREERÀ ULTERIORI PROBLEMI DI LIQUIDITÀ** in un frangente in cui la liquidità aziendale è un problema grave e in cui le aziende stanno vivendo una crisi molto impegnativa, diventa veramente difficile poter pensare che il non pagare per un mese l'IVA (specie quando tale pagamento è dovuto a ritardati pagamenti del committente medesimo) possa comportare la perdita del diritto al pagamento da parte del subappaltatore.

**- È UNA NORMA CHE CREA DELLE SITUAZIONI PARADOSSALI:** si arriva all'assurdo che se l'appaltatore non paga per nulla (per sua autonoma decisione) la prima tranche di acconto al subappaltatore, e questi, in crisi di liquidità, è in tal modo impossibilitato a pagare anche solo parte delle ritenute o dell'iva relativa, l'appaltatore medesimo avrebbe l'arma legale per non pagare DEL TUTTO il subappaltatore, che in tal modo non potrebbe che fallire.

### **CHE COSA FARE?**

In una situazione del genere, in assenza di chiarimenti **invitiamo tutta la Clientela che dovesse essere nella posizione di Committente o Appaltatore a richiedere ai propri fornitori sin da subito l'Autocertificazione che Vi alleghiamo**, e a richiederla ogniqualvolta vi sia un successivo pagamento (come si diceva sopra: potenzialmente, nel caso di rapporti continuativi, ogni mese).

In sintesi, ci permettiamo di esprimere una nostra opinione: è difficile credere che una norma di tal genere, così mal scritta, mal impostata e mal gestita possa esser stata introdotta nell'ordinamento in un periodo come questo e con conseguenze così ampie e nefaste.

**Ed è altrettanto difficile credere che il legislatore sia così sconnesso dalla realtà da inserire una norma del genere, scaricando sulle imprese l'onere di controllare ed essere responsabile per altre imprese, le quali a loro volta potrebbero essere temporaneamente inadempienti verso il fisco semplicemente perché sono in difficoltà finanziarie, spesso non dovute a loro, e non perché siano pericolosi evasori da togliere dal mercato.**

**È sperabile non solo un intervento chiarificatore, ma anche una netta presa di posizione di tutte le categorie economiche contro quello che sembra una vera e propria entrata a gamba tesa in un tessuto economico già molto sofferente.**

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

**Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina**